

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
Step-Down Zero-Coupon
1999/2014 (ISIN IT0001327524)**

Articolo 1 - Importo tagli e titoli

Il prestito obbligazionario "Mediocredito Centrale S.p.A. 1999/2014 Step-Down Zero-Coupon" di nominali Euro 35 milioni è costituito da n. 35.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, rappresentate da titoli nel taglio unico da una obbligazione. I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale), al prezzo di Euro 1.000 cadauna, il giorno 30 aprile 1999.

Articolo 3 - Durata

La durata del prestito è di 15 anni dal 30 aprile 1999 al 30 aprile 2014.

Articolo 4 - Godimento

Il prestito ha godimento 30 aprile 1999.

Articolo 5 - Interessi

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi calcolati su base annua act/act (unadjusted), pagabili in cedole annuali posticipate il 30 aprile di ogni anno:

- cedola n.1 pagabile il 30 aprile 2000: 12%;
- cedola n.2 pagabile il 30 aprile 2001: 8%;
- cedola n.3 pagabile il 30 aprile 2002: 5%;
- cedola n.4 pagabile il 30 aprile 2003: 4%.

Per i restanti anni il titolo non pagherà cedole.

Articolo 6 - Premio di rimborso

Alla scadenza del prestito (30 aprile 2014) verrà corrisposto un premio di rimborso pari al 40% del valore nominale delle obbligazioni rimborsate a scadenza.

Articolo 7 - Rimborso

Il prestito sarà rimborsato in unica soluzione il 30 aprile 2014. A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Il rimborso verrà effettuato al valore nominale e senza deduzione di spese, fatto salvo quanto disposto al successivo art.9.

Articolo 8 – Regime fiscale

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale: gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 239/96 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50% ai sensi del D.Lgs. 461/97 e successive integrazioni e modificazioni.

Imposta sulle successioni e donazioni: le presenti obbligazioni sono assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed i premi, dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 10 – Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24/6/1998 n. 213 ed alla delibera Consob n. 11768/98.

Qualora la data fissata per il pagamento cada in un giorno non lavorativo, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Articolo 11 - Quotazione

Non appena assolte le formalità previste, verrà richiesta la quotazione dei titoli sul sistema telematico delle Borse valori Italiane (MOT).

Articolo 12 - Varie

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, concernenti il presente prestito, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

Le presenti obbligazioni non sono coperte dalla Garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 13 – Legge regolatrice e foro competente

Il presente prestito e le obbligazioni che lo rappresentano sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.